

# “IMPIEGO SEME AZIENDALE”

La SICASOV, società che rappresenta diversi costitutori di varietà protette, nasce nel 1947 in Francia e opera, in modo diretto in Italia, dal 2012.

Nel ricordare che il riconoscimento del diritto del costitutore (royalty) è condizione indispensabile per continuare il lavoro di miglioramento genetico vegetale privato e pubblico e garantire all'agricoltore varietà più produttive, migliori come resistenza e adattabilità e superiori dal punto di vista qualitativo. L'evasione del pagamento della royalty si ripercuote negativamente sul futuro dell'agricoltore stesso che non potrà più disporre di varietà migliorate e competitive.

Con questo comunicato, i cui contenuti sono stati validati dal nostro ufficio legale italiano: Studio Legale Trevisan & Cuonzo, la SICASOV intende chiarire i vari aspetti connessi all'impiego del seme aziendale, distinguendo tra ciò che è consentito e ciò che invece no, risultando perciò illegale.

- 1) Per le varietà sementiere esiste una **eccezione alla esclusiva riconosciuta al costitutore**, meglio conosciuta come **“privilegio dell'agricoltore”**
- 2) Il “privilegio dell'agricoltore” consiste, in pratica, nella possibilità concessa all'agricoltore di **riutilizzare liberamente il seme aziendale (di una varietà protetta) senza richiedere alcuna autorizzazione al costitutore della varietà protetta;**
- 3) Per le varietà protette **solo in Italia**, la regola del “privilegio dell'agricoltore” **non** trova applicazione;
- 4) Per le varietà vegetali protette a **livello comunitario** la regola del “privilegio dell'agricoltore” trova applicazione in base all'art. 14 del Regolamento CE 2100/94, a cui è stata data attuazione con il Regolamento CE 1768/95.
- 5) In applicazione del suddetto art. 14 del Reg. CE 2100/94 la regola del privilegio dell'agricoltore trova applicazione **soltanto** in riferimento alle 21 specie elencate nel richiamato art. 14. Per le specie non incluse nella lista il “privilegio dell'agricoltore” non si applica e l'impiego del seme aziendale è vietato, come ad esempio nel caso della soia.
- 6) L'agricoltore che abbia una produzione aziendale **inferiore** a 92 tons di cereali e/o a 185 tons di patate è considerato **“piccolo agricoltore”** e in quanto tale, **non** è tenuto al pagamento di alcuna royalty nei confronti del costitutore;
- 7) Al contrario, l'agricoltore che abbia una produzione aziendale **pari o superiore** a 92 tons di cereali e/o a 185 tons di patate è considerato **“grande agricoltore”** ed è tenuto a corrispondere al costitutore, al suo avente diritto o ad un suo rappresentante (es: SICASOV), la cosiddetta **“equa remunerazione”** il cui ammontare può essere stabilito contrattualmente tra le parti (coltivatore e costitutore) ovvero, in assenza di accordo, di solito corrisponde al 50% della royalty comunemente applicata nella zona in cui risiede l'attività dell'agricoltore e relativa sempre alla varietà protetta;
- 8) L'equa remunerazione deve essere corrisposta dall'agricoltore al costitutore **entro il 30 giugno** successivo alla campagna di semina. Oltre tale data il privilegio dell'agricoltore non è più applicabile e l'agricoltore che ha impiegato seme aziendale senza alcuna autorizzazione del costitutore e senza aver corrisposto

un'equa remunerazione diviene contraffattore e può essere citato in giudizio per il risarcimento di tutti i danni arrecati dalla violazione della privativa varietale;

- 9) L'attività di pulizia e selezione delle sementi derivanti dal seme aziendale deve essere eseguita preferibilmente in azienda. L'art. 14 del suddetto regolamento comunitario prevede l'obbligo di informazione sulla varietà protetta e sui quantitativi impiegati. Inoltre, l'informazione deve comprendere anche la produzione complessiva aziendale riferita alla specie o gruppo di specie (es: cereali). Tali informazioni devono essere fornite al costitutore o suo avente diritto o rappresentante, affinché si possa verificare se ricorrono le condizioni per l'applicazione o meno della regola del privilegio dell'agricoltore e quindi dell'equa remunerazione;
- 10) **Per effettuare la pulizia e la selezione del prodotto del raccolto all'esterno dell'azienda agricola in cui è stato ottenuto, l'agricoltore deve ottenere l'autorizzazione del titolare della privativa**, a meno che l'agricoltore:
  - a) assicuri l'identità del prodotto e cioè che il seme ottenuto dalla selezione appartenga alla stessa varietà/partita lavorata, e
  - b) garantisca che la selezione è eseguita da un operatore autorizzato fornito di regolare licenza valida a livello territoriale, che svolga servizio di selezione del prodotto raccolto destinato a essere riseminato
  - c) fornisca al costitutore, a un suo avente diritto o rappresentante, le informazioni previste dall'art. 14 del regolamento comunitario 2100/94
- 11) Le prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 si applicano anche al caso di **selezione mobile**, rammentando che chi esegue tale attività deve possedere regolare licenza valida per il territorio regionale in cui si opera;
- 12) In ogni caso è **assolutamente vietato** lo scambio di seme di varietà protette tra agricoltori sia a titolo gratuito che oneroso, l'acquisto di seme non certificato da selezionatori fissi o mobili, occultare operazioni di acquisto sotto altre denominazioni (es: uso zootecnico ove non ricorrano le condizioni di allevamento animale presso l'azienda agricola, costi per servizi vari, ri-caricare il costo del seme su altri prodotti agricoli, etc.), nonché l'acquisto di seme di varietà protette che non si origini da un licenziatario autorizzato che ha corrisposto regolarmente i diritti del costitutore;
- 13) Chiunque vende o cede anche a titolo gratuito, seme di una varietà protetta, senza rispettare la legge sementiera e senza l'autorizzazione del costitutore, di un suo avente diritto o di un suo rappresentante (es: SICASOV) commette illecito punibile sia a livello civile che amministrativo.



**SICASOV** è a disposizione di tutti gli operatori agricoli e degli agricoltori che desiderino avere informazioni al riguardo e ricorda che sono già-state attivate procedure di vigilanza e monitoraggio e intraprese azioni legali per la difesa della proprietà intellettuale e dei diritti del costitutore nei confronti dell'attività contraffattiva in violazione delle norme che regolano le privative varietali. Ulteriori informazioni sul sito: [www.sicasov.com/it](http://www.sicasov.com/it) ■